



7481

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
UFFICIO TRIBUTARIO

San Marino, lì 5 maggio 1992

Tel. 885010 - Telefax 885093

Prot. n. 3772/UT/50-76

Raccomandata R.R.

C.

On.le  
Segreteria di Stato per le Finanze  
e il Bilancio  
= San Marino =

---

Oggetto: cessione in uso ad operatori economici non residenti di determinati beni strumentali (stampi e modelli).

(Richiesta di riferimento n.928/16c del 22/4/92)

In relazione alla richiesta di riferimento specificata in oggetto e nel far seguito ai fogli del 13/4 e 17/3/92 rispettivamente n.2988 e 2187 di protocollo, si espone quanto segue:

- a) codesta Onorevole Segreteria di Stato in occasione del dissenso sorto fra la Soc.An. Deca e l'Ufficio Tributario (vedi lettera del 27/8/91 n.6634 di protocollo) aveva espresso l'indirizzo di adottare una soluzione favorevole per gli operatori economici, soluzione che poteva estrinsecarsi anche in una interpretazione della norma diversa da quella dell'Ufficio Tributario;
- b) l'orientamento dell'On.le Segreteria di Stato trova corrispondenza con le considerazioni espresse dall'Ufficio Tributario quando venne approvato il vigente decreto sui beni strumentali (vedi al riguardo l'intercorsa corrispondenza);
- c) una soluzione della problematica in grado di conciliare gli interessi pubblici e privati (soluzione che può non coincidere con quella dell'interpretazione o con la radicale modifica dell'ultimo comma dell'art.1 del Decreto innanzi citato, la cui motivazione di fondo è supportata da oggettive e valide ragioni) è quella di una "discriminazione tecnica" dei beni strumentali che possono essere dati in uso a soggetti non residenti;



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
UFFICIO TRIBUTARIO

Tel. 885010 - Telefax 885093

- d) la discriminazione di cui al punto precedente, dovrebbe basarsi sulla constatazione o meno di un rapporto di "esclusività" dei beni prodotti con il bene strumentale dato in uso: nel caso della MODUS appare palese che gli stampi e i modellini serviranno per la produzione di beni di cui l'operatore economico è geloso di conservare "l'esclusiva".  
(in altre parole l'operatore esterno non deve utilizzare il bene strumentale ricevuto in uso anche per la propria produzione o per conto di terzi diversi dall'operatore sammarinese);
- e) la soluzione della problematica, è importante per i riflessi finanziari che ne conseguono e dovrebbe avvenire con la migliore sollecitudine per dare certezza agli operatori economici.

In attesa delle istruzioni, si porgono i sensi della più distinta considerazione.

IL DIRETTORE  
(Avv. Giorgio Lombardi)

GL/cdv